

Riunione del 17 luglio 2007

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Costanza Acciai (Relatore)
 Avv. Massimo Rosi

CAF 1/07/08 - Appello dei Sigg.ri Cinzia Cianini e Sergio Salasnich in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sull'atleta minorenni Carola Salasnich avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 7 giugno 2007

La Commissione Appello Federale

Letto l'appello proposto dai Sigg.ri Cinzia Cianini e Sergio Salasnich in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sull'atleta minorenni Carola Salasnich, assistiti e difesi dall'Avv. Jacopo Tognon con studio in Padova, via S. Eufemia n. 1, presso il quale sono elettivamente domiciliati in virtù di procura conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio d'appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti in data 7 giugno 2007 che confermava la negatoria della revoca del tesseramento per la società Pallavolo Tre Garofani e dell'annullamento del vincolo associativo tra l'atleta e sodalizio, già pronunziate dall'U.T.

Rileva

I sigg.ri Cinzia Cianini e il sig. Sergio Salasnich, genitori esercenti la potestà sull'atleta minore Carola Salasnich, presentavano ricorso al fine di revocare il tesseramento stipulato tra la propria figlia e la società Tre Garofani, stante il mancato consenso di uno dei due genitori alla conclusione di tale contratto.

L'Ufficio Tesseramento, non rinvenendo nel mancato consenso di entrambi i genitori una violazione dell'art. 320 c.c. – in quanto non costituente atto di straordinaria amministrazione – rigettava la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo, con il provvedimento prot. 48397 del 05.04.2007, dichiarando inoltre valido tale vincolo fino alla data del 30.06.2007.

Avverso il provvedimento di rigetto, i sigg.ri Cianini e Salasnich proponevano impugnazione, dinanzi alla C.T.A. adducendo quale motivazione la mancanza di adeguate informazioni relativa alle conseguenze che derivavano dalla sottoscrizione del modulo di tesseramento e continuando a sostenere la natura di atto di straordinaria amministrazione dell'atto di sottoscrizione del contratto di tesseramento.

Il ricorso veniva notificato alla società Pallavolo Tre Garofani, che non si costituiva nel procedimento di primo grado.

All'udienza tenutasi il 30.05.2007 compariva il sig. Salasnich assistito dell'Avv. Tognon, che insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La Commissione Tesseramento Atleti, in data 7.06.2007 respingeva il ricorso dei sigg.ri Cianini e Salasnich.

Il rigetto del ricorso veniva comunicato dalla Commissione in data 8.06.2007 ai ricorrenti, i quali in data 18.06.2007 proponevano appello alla CAF richiedendo la riforma della sentenza di prime cure e l'annullamento del vincolo associativo.

In data 17.07.2007 la Commissione Appello Federale ha esaminato l'atto di appello, convocando le parti.

La società Pallavolo Tre Garofani non ha presenziato all'udienza, mentre è comparso l'Avvocato Tognon diffusamente illustrando le motivazioni dell'atto di appello.

Motivi della decisione

L'atto di appello, nella parte relativa alla richiesta di scioglimento del vincolo associativo, a seguito della mancata sottoscrizione da parte di entrambi i genitori del contratto di tesseramento, non appare sorretto dal necessario interesse a ricorrere.

L'Art. 32 del Regolamento Tesseramento Atleti della Federazione Italiana Pallavolo, sancisce infatti al 2° comma che:

Il vincolo ha durata annuale:

a) per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per quelli di età superiore ad anni trentaquattro;

Ora, nella more della presentazione del ricorso in appello e dell'audizione delle parti in sede di appello è terminato l'anno di durata del vincolo associativo della sig.na Salasnich con la società Pallavolo Tre Garofani, ed il rapporto può quindi ritenersi concluso a far data dal 30.06.2007, così come esattamente ritenuto dalla sentenza di prime cure.

Secondo quanto disposto dal Regolamento Giurisdizionale all'Art. 19 *I reclami, ricorsi o denunce devono essere sorretti dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e personale.* Nel caso di specie l'interesse dei ricorrenti è venuto a mancare a causa della scadenza del termine finale del vincolo associativo, già individuato dalla Commissione Tesseramento Atleti, in data 30.06.2007

P.Q.M.

La Commissione Appello Federale respinge l'appello e dispone incamerare la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 06/09/2007